

## Commerciale

CONCORDATO PREVENTIVO

# Risoluzione del concordato preventivo anche se l'inadempimento non è imputabile al debitore

venerdì 04 novembre 2016 di Masi Leonardo Avvocato in Firenze

La sentenza n. 10644/2016 del Tribunale di Milano afferma il principio per cui ai fini della risoluzione del concordato preventivo di cui all'art. 168, Legge fallimentare, rileva il solo fatto oggettivo della mancata esecuzione degli obblighi concordatari, quali contenuti nella proposta e nel piano, a condizione che l'inadempimento sia di non scarsa importanza. Non ha invece rilevanza alcuna lo stato soggettivo di colpa del debitore e quindi l'imputabilità ad esso dell'inadempimento.

[Tribunale di Milano, 29 settembre 2016, n. 10644](#)

### Il caso concreto e la soluzione

Un concordato preventivo con cessione dei beni e destinazione del ricavato alla soddisfazione dei creditori (in misura integrale quelli privilegiati, nella percentuale del 10% quelli chirografari), veniva fatto oggetto di istanza di risoluzione per inadempimento ex art. 186 Legge fallimentare sia per essere spirato inutilmente il termine indicato nel piano per la sua esecuzione, senza che il detto piano fosse stato integralmente eseguito, sia per non esservi, sulla base dello stato della liquidazione e delle indicazioni dei commissari, prospettive di soddisfazione non irrisoria per i creditori chirografari. Il debitore ha resistito allegando di non versare in stato di inadempimento, avendo adempiuto all'obbligazione di cessione dei beni, e comunque che l'inadempimento non è ad esso imputabile, derivando piuttosto dall'inadempimento di un terzo, debitore della società in concordato. Il Tribunale, respinta un'irrituale richiesta di termine da parte dei ricorrenti per il deposito di istanza di desistenza/rinuncia quando il ricorso era già in decisione, ha disposto la risoluzione del concordato sulla base dei seguenti argomenti: (i) vi è inadempimento rilevante, atteso lo spirare del termine di esecuzione, senza che le modalità previste abbiano avuto attuazione e senza che i creditori siano stati soddisfatti; (ii) non è invece rilevante la circostanza che l'inadempimento non sia imputabile al debitore, bensì ad un terzo che a sua volta si è reso inadempiente rispetto agli obblighi di acquisto di parte dell'attivo concordatario, posto che ai fini dell'applicazione dell'art. 186 Legge fallimentare è sufficiente il fatto oggettivo della mancata esecuzione del piano di concordato nei termini e nelle modalità previsti; (iii) l'inadempimento è di

“non scarsa importanza”, atteso che a distanza di oltre un anno dalla scadenza del termine per l’attuazione degli obblighi concordatari non erano stati pagati parte dei creditori privilegiati ed alcuno di quelli chirografari, né vi erano prospettive affinché ciò potesse avvenire.

### Impatti pratico-operativi

Il Tribunale di Milano affronta e risolve in senso aderente all’orientamento maggioritario della giurisprudenza il tema della rilevanza, che viene negata, dell’elemento psicologico nell’inadempimento del debitore ai fini della risoluzione del concordato preventivo. Ed afferma quindi che nell’applicare l’art. 186 Legge fallimentare il Tribunale dovrà limitarsi da un lato alla verifica dell’esistenza del fatto “inadempimento”, inteso quale oggettivo disallineamento tra gli obblighi assunti con la proposta ed il piano e quanto verificatosi in sede esecutiva, e dall’altro allo scrutinio della “non scarsa importanza” dell’inadempimento quale ulteriore requisito espressamente richiesto per addivenirsi alla risoluzione. Essendo per contro non rilevante l’indagine circa lo stato soggettivo del debitore, se cioè egli versi in stato di colpa e quindi se l’inadempimento sia ad esso imputabile o meno. La decisione, si diceva, si pone nel solco di un orientamento ormai consolidato sia in sede di legittimità (Cass. civ. n. 4398/2015; Cass. civ. n. 13446/2011), che di merito (Trib. Modena, 11.6.2014; Trib. Ravenna 7.6.2012).

Se ne deve trarre la conclusione che l’istituto della risoluzione per inadempimento del concordato preventivo, per quanto si voglia esaltare la natura contrattuale della soluzione concordataria, è fenomeno giuridico diverso dalla generale risoluzione per inadempimento codificata dagli articoli 1453 ss. c.c., posto che in quest’ultimo caso la giurisprudenza ha affermato la necessità quantomeno della colpa, e quindi dell’imputabilità dell’inadempimento, per pronunciarsi la risoluzione (Cass. civ. n. 6551/2013; Cass. civ. n. 16291/2002). Ed allora, se nel concordato preventivo è sufficiente, come afferma la sentenza in commento, il solo fatto oggettivo dell’inadempimento di non scarsa rilevanza per procedersi alla risoluzione, l’art. 186 Legge fallimentare, a dispetto dell’intitolazione, sembra piuttosto introdurre una condizione risolutiva del concordato, tenuto conto che lo stato soggettivo del debitore è irrilevante e che qualsivoglia analisi in termini di imputabilità del fatto-inadempimento non ha diritto di cittadinanza nel recinto applicativo della disposizione.

La sentenza annotata offre peraltro l’occasione per fare il punto, con riferimento alla particolare ipotesi di concordato preventivo con cessione dei beni e tenuto conto dello stato attuale della giurisprudenza, su cosa si intenda per inadempimento rilevante ai fini della risoluzione e quando esso sia di non scarsa importanza.

Quanto alla configurazione dell’inadempimento rilevante, non sembra che ad oggi sia messo in discussione quell’approdo della giurisprudenza di legittimità per cui, a livello generale, nel concordato preventivo con cessione dei beni, salvo che il debitore abbia espressamente promesso il pagamento di una certa percentuale ai creditori, la mancata soddisfazione di questi ultimi nei termini ipotizzati a causa della liquidazione insoddisfacente non concretizza un’ipotesi di inadempimento che legittima la risoluzione (Cass. civ. n. 6022/2014).

Si è tuttavia anche precisato che nella causa concreta dell’istituto concordatario è insita una soddisfazione, quand’anche minima e purché non irrisoria, per i creditori,

con la conseguenza che in ogni proposta di concordato preventivo deve considerarsi implicitamente assunta un'obbligazione di pagamento di una frazione del credito per i creditori chirografari. Tanto che l'appena ricordata affermazione che il concordato preventivo con cessione dei beni non si risolve in conseguenza degli esiti insoddisfacenti della liquidazione rispetto a quanto ipotizzato perde il suo valore nell'ipotesi in cui quella liquidazione non è sufficiente ad assicurare ai creditori chirografari quantomeno una soddisfazione non simbolica, nel qual caso il concordato dovrà essere risolto per grave inadempimento (Trib. Rovigo 3.2.2016; Trib. Monza 13.2.2015; Trib. Genova 26.6.2014; Trib. Benevento 1.2.2012). E ciò sebbene l'individuazione della soglia oltre la quale la soddisfazione è idonea a preservare la causa del concordato deve essere rimessa alla valutazione del caso concreto e del complessivo assetto nel quale la proposta concordataria si inserisce (Trib. Lecco 10.7.2015).

Tali considerazioni non sono contraddette dalla sentenza in commento, ma anzi sono confermate, posto che nella fattispecie il Tribunale di Milano ha disposto la risoluzione sulla base degli esiti dell'accertamento operato dai commissari, i quali esiti avevano appurato come non fosse conseguibile per i creditori chirografari, neppure in una visione prospettica, una soddisfazione non meramente simbolica. Con ciò, per inciso, ponendosi in linea con il principio più volte affermato dalla Corte di Cassazione per cui la risoluzione può essere disposta anche prima del completamento delle attività liquidatorie, allorquando dall'attivo ancora realizzabile non emergano flussi attesi per assicurare una soddisfazione non irrisoria ai creditori chirografari (Cass. civ. n. 13446/2011).

Quanto poi alla questione della violazione del termine di esecuzione del concordato quale inadempimento rilevante, le condivisibili conclusioni del Tribunale di Milano sono in linea con la tesi per cui anche il termine di esecuzione, che deve essere ragionevole, fa parte della causa concreta del concordato preventivo e che quindi il detto termine deve intendersi essenziale anche ove non qualificato come tale dal debitore nella proposta (Trib. Modena 11.6.2014). Con la conseguenza che la sua violazione rappresenta un inadempimento che legittima la risoluzione. Vi è invece contrasto giurisprudenziale sulla questione, non affrontata nel caso di specie in quanto non emersa dalla dialettica processuale, se costituisca inadempimento rilevante il mancato rispetto dei termini intermedi di esecuzione, questione risolta affermativamente in alcuni casi (Trib. Prato 30.4.2014) e negativamente in altri (Trib. Modena 6.5.2016).

Passando infine alla "non scarsa importanza" quale requisito essenziale dell'inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 186 Legge fallimentare, requisito che nella fattispecie è ritenuto sussistente tenuto conto sia dell'ampia violazione del termine di esecuzione, che della totale insoddisfazione riservata ai creditori chirografari, vi è da segnalare un'evoluzione nella giurisprudenza di merito, nel senso che la valutazione circa la sussistenza di una grave pregiudizio deve eseguirsi non solo con riferimento al singolo creditore che agisce per la risoluzione, ma anche all'intera massa e quindi all'assetto negoziale complessivamente scaturito dalla proposta e dal piano (Trib. Forlì 3.2.2016).

In conclusione, la decisione del Tribunale di Milano riafferma principi cardine per fare corretto utilizzo dell'istituto, di non sempre facile applicazione, della risoluzione per

inadempimento del concordato preventivo e come tale è da leggersi senz'altro positivamente.

Copyright © - Riproduzione riservata



Copyright Wolters Kluwer Italia  
Riproduzione riservata